

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA – CIG n. Z1D2E6CC01

CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 – Oggetto del contratto e finalità del servizio

La presente procedura, esperita ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. a), 37 e 216 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come rimodulata dal D.L. 76/2020 – Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito in L. 120 dell'11/09/2020 pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14/09/2020 ha per oggetto l'affidamento del servizio di intermediazione in materia assicurativa in favore del Università per Stranieri di Siena (di seguito Università) ad un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito denominato "Broker" o Broker affidatario") in osservanza di quanto indicato con il D.Lgs. 209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni) e successivi Regolamenti IVASS, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione, nella loro esecuzione e gestione.

Il servizio dovrà essere espletato in conformità alla vigente normativa e secondo quanto disciplinato nel presente capitolato.

Art. 2 - Prestazioni richieste

Il Broker, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire all'Università gli interventi necessari al fine di affrontare in materia ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo. Il servizio concerne l'analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative a favore dell'Università e comprende, in via indicativa e non esaustiva, le seguenti attività specialistiche:

- a) identificazione, analisi, ricognizione e quantificazione periodica dei rischi attinenti alla specifica attività dell'Università per Stranieri di Siena;
- b) indicazioni sulla eventuale e possibile prevenzione e protezione dei rischi individuati;
- c) analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione delle coperture occorrenti;
- d) verifica della corretta applicazione di scoperti e franchigie;
- e) presa in carico e gestione del programma assicurativo in corso ed aggiornamento periodico dello stesso in funzione dello stato dei rischi e delle relative coperture, conseguenti a modifiche normative intervenute e/o dell'andamento del mercato assicurativo e/o a seguito degli eventi dannosi accaduti;
- f) assistenza in ordine alle varie problematiche assicurative che emergano nello svolgimento dell'attività della stessa, con individuazione delle soluzioni ottimali da attivare;
- g) assistenza nell'esecuzione e nella gestione ordinaria delle polizze, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti e delle scadenze contrattuali. Segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori, a carico dell'Università, indicati nelle polizze. Formalizzazione di un piano operativo per la gestione dei sinistri, monitoraggio delle prescrizioni che favorisca l'avvio di procedure standardizzate per semplificare e velocizzare i tempi di definizione delle pratiche;
- h) fornitura agli Uffici preposti di apposita modulistica riepilogativa dei contratti, con indicazione dei dati contabili degli stessi;
- i) assistenza e consulenza nello svolgimento delle gare per servizi assicurativi mediante predisposizione, non oltre i 180 giorni antecedenti la scadenza delle polizze, degli atti e della documentazione necessaria (capitolati d'onori, bandi di gara, lettere-invito), accompagnata da un rapporto che metta in evidenza le caratteristiche degli atti di gara predisposti; i requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraente, la motivazione dettagliata per l'eventuale proposta di inserimento di franchigie e l'importo presunto da mettere a base di gara;
- j) assistenza nell'individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato;
- k) consulenza ed assistenza nell'applicazione della normativa vigente in materia assicurativa ed in particolare nell'osservanza del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- l) consulenza ed assistenza sulle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione della normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- m) consulenza e assistenza all'Università relativamente alle eventuali convenzioni o contratti che vada a stipulare con Terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto;
- n) consulenza e assistenza nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei locatari, occasionali o continuativi, di impianti, alloggi o beni dell'Università (ad esempio per il "rischio locativo" ex artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile a carico del locatario);
- o) pagamento dei premi assicurativi dell'Università dovuti alle Compagnie assicurative;
- p) assistenza nella verifica delle coperture assicurative in rapporto ai sinistri e nelle iniziative da assumere nei confronti delle Società assicuratrici in ordine alla trattazione degli stessi; annualmente, entro il 30 marzo di ogni anno, dovrà essere redatta e presentata una relazione riepilogativa dello stato dei sinistri denunciati, nonché delle sinistrosità relativa alle polizze stipulate comprendente l'analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità; la relazione dovrà contenere il rapporto premi/sinistri con riferimento ad ogni Polizza;
- q) assistenza nella gestione stragiudiziale dei sinistri dell'Università, con assistenza nelle varie fasi di trattazione di quelli attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio, al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato atteso nei confronti delle società assicuratrici;
- r) redazione di una relazione semestrale (entro il 31 maggio e il 30 novembre) sull'andamento della liquidazione, da parte delle compagnie assicuratrici, dei sinistri denunciati distinti per polizza;
- s) attività di formazione e aggiornamento del personale in merito al mercato delle assicurazioni, anche mediante circolari periodiche, relativamente a variazioni e innovazioni legislative e contrattuali, di interesse delle Pubbliche Amministrazioni;
- t) resa di pareri e consulenze in materia assicurativa all'Università.

Art. 5 – Corrispettivi

L'attività prestata dal Broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi e/o rinnovati per tramite del broker (clausola di brokeraggio).

I compensi del Broker, come da consolidata consuetudine di mercato, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazioni con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie assicuratrici per la stipula e/o rinnovo dei contratti di assicurazione. L'importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ognuna delle procedure di gara che saranno svolte per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.

Sarà onere del Broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d'onori per le successive gare di assicurazioni e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d'assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.

Art. 6 – Situazione assicurativa dell'Università per Stranieri di Siena

Alla data di pubblicazione del presente Capitolato sono attive le seguenti polizze assicurative aggiudicate a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con validità dal 31/07/2018 e scadenza al 31/07/2021:

| Polizza | Compagnia Assicurativa | Premio annuo € | Valore contrattuale (36 mesi) € |
|-----------------|---|-------------------|------------------------------------|
| RCT/0 | UNIPOL SAI ASSICURAZIONI Ag. ASSICOOP Toscana S.p.A. | 4.950,00 | 14.850,00 |
| RC Patrimoniale | XL INSURANCE COMPANI SE | 7.490,07 | 22.470,21 |
| Incendio | GENERALI ITALIA S.P.A. Agenzia G e C di Trino | 11.967,96 | 35.901,00 |
| Infortuni | GENERALI ITALIA S.P.A. Agenzia G e C di Trino | 8.435,00 | 25.305,00 |
| Furto e Kasco | AIG EUROPE LIMITED | 1.021,50 | 3.064,50 |
| | | | |

I suddetti contratti assicurativi, prevedono la possibilità di proroga di sei mesi ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Le percentuali spettanti per il servizio di brokeraggio dei sopraelencati contratti sono i seguenti:

| Polizza triennale con scadenza al 31/07/2021 | Premio annuo € | Ammontare imponibile € | Provvigione sul premio imponibile attualmente applicato € | Valore annuale € | Valore contrattuale (60 mesi) € |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------|
| RCT/0 | 4.950,00 | 4.049,08 | 12% | 485,89 | 2.429,45 |
| RCPatrimoniale | 7.490,07 | 6.126,79 | 12% | 735,21 | 3.676,05 |
| Incendio – Immobili non vincolati Immobili vincolati | 11.967,50 (9.865,50) (2.102,00) | 10.171,93 (8.069,93) (2.102,00) | 12% | 1.220,63 | 6.103,15 |
| Infortuni | 8.435,00 | 8.229,26 | 12% | 987,51 | 4.937,55 |
| Furto e Kasco | 1.021,50 | 900,00 | 6% | 54,00 | 270,00 |
| TOTALI | 33.864,07 | 29.477,06 | | 3.483,24 | 17.416,20 |

Art. 7 – Stipula nuove polizze in vigenza di contratto

Qualora in vigenza di contratto, l'Università richiedesse la stipula di nuove polizze a copertura di rischi attualmente non prevista, o comunque non già stabilite in sede di offerta, il Broker affidatario sarà invitato a indicare la percentuale di provvigione che intende applicare sulle medesime. L'Università, qualora ritenuta congrua, comunicherà l'accettazione della richiesta.

Art. 8 – Pagamento dei premi assicurativi

Il pagamento dei premi assicurativi verrà effettuato al Broker; il Broker, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle Compagnie di Assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. Il versamento del premio a favore del Broker concretizza il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del C.C. A tale scopo il Broker si impegna a trasmettere all'Università i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno 60 gg. prima della scadenza indicata nelle relative polizze.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l'Ente.

Non sono imputabili all'Università gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal Broker. Il Broker si impegna a rilasciare all'Università le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici, debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento alle Imprese assicurative entro i termini indicati dalle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.

Art. 9 -Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Broker affidatario si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), come modificato dal D.L.12 novembre 2010 n.187.

A tale proposito, ai sensi dell'art. 3 della Legge stessa, il Broker affidatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto. Ai sensi dell'art.3, co.7, della precitata normativa, i soggetti di cui al co.1 del medesimo art.3, dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 10 Obblighi del contraente

Il Broker, nell'espletamento del servizio si impegna a:

- impiegare propri mezzi e risorse e ad accollarsi gli oneri relativi al reperimento e all'utilizzo della documentazione necessaria per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'Università e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Università;
- garantire la presenza del proprio personale nei tempi concordati e/o a seguito di semplice richiesta;
- non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici consortili;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di questo ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Università;
- mettere a disposizione dell'Università ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi.

Dalla data di decorrenza dell'incarico, inoltre, il broker è tenuto a:

- Assicurare la completa gestione del programma assicurativo come individuato ai sensi del presente capitolato. In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali. In particolare, il Broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data.
- A tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del Codice Civile.

Art. 11 -Obblighi a carico dell'Università

L'Università si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'affidamento delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Università per Stranieri di Siena alle Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto relativo alle procedure di gara che avrà ad oggetto i servizi assicurativi, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.

Art. 12 – Svolgimento dell'incarico

È esplicitamente convenuto che restano in capo all'Università per Stranieri di Siena, l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti. Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici consortili, né è in grado d'impegnare in alcun modo l'Ente se non previa esplicita autorizzazione.

Art. 13 – Referente del Broker

Il Broker affidatario si impegna, prima della stipula del contratto, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di esperienza lavorativa nel settore, quale referente unico dell'Università per il servizio oggetto del presente capitolato.

Nel caso in cui il Broker affidatario sia un broker individuale lo stesso assumerà il ruolo di referente. Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Università, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultima.

Il Broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

Art. 14 – Responsabilità del Broker

Il Broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare agli organi consortili competenti. Il Broker è, altresì, responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi consortili competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde, altresì, dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente Capitolato. I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall'incarico, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa con le modalità di cui al successivo art. 15.

Art. 15 – Cauzione definitiva

Il Broker dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva in applicazione dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale verrà progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato, a seguito di regolare verifica del buon esito dello svolgimento del contratto dopo la sua scadenza.

Art. 16 – Documentazione e report sinistri

Oltre quanto previsto all'art. 1 del presente Capitolato, entro la data di scadenza del contratto, naturale o meno che sia, il Broker ha l'obbligo di consegnare una copia cartacea di tutta la documentazione dei sinistri gestiti nel periodo di esecuzione dell'appalto e altresì trasmettere un report elettronico con i seguenti dati:

- estremi identificativi del sinistro;
- dati anagrafici dei soggetti coinvolti;
- luogo, data, orario, modalità di accadimento dell'evento dannoso e consistenza del danno reclamato;
- polizza interessata;
- stato del sinistro, eventuale esito e ammontare della liquidazione dei danni;
- espressa segnalazione delle date di prescrizione per i sinistri ancora aperti.

La consegna dei suddetti documenti e dati in formato elettronico costituisce adempimento essenziale al fine del rilascio dell'attestazione conclusiva di regolare esecuzione dell'appalto per lo svincolo della garanzia definita relativa al contratto. In caso di inadempimento, tra cui rientra la trasmissione di documenti e/o dati incompleti o errati, l'Università provvede all'emissione di un'attestazione negativa relativamente all'esecuzione dell'appalto e all'escussione della garanzia.

Art. 17 – Inadempimenti e penali

Qualora durante l'esecuzione del servizio l'Università riscontri inadempienze contrattuali sarà applicata, previo contraddittorio con il Broker affidatario, una penale giornaliera forfettaria di € 100,00.

L'Università potrà applicare al Broker affidatario penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo del servizio. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del servizio, il rapporto potrà essere rescisso.

La constatazione delle inadempienze potrà avvenire, a titolo esemplificativo, mediante analisi delle documentazioni dei procedimenti. Nel caso in cui l'Università non accogliesse le deduzioni del broker, sarà libera di applicare delle penali. L'esito delle verifiche e la quantificazione delle detrazioni saranno incluse nelle Comunicazioni di Inadempienza di cui al comma successivo.

L'Università comunicherà per iscritto al Broker affidatario, entro 10 giorni, l'avvenuto accertamento di tali inadempienze e lo stesso potrà presentare le proprie controdeduzioni nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L'Università, a seguito delle controdeduzioni ricevute, assumerà le proprie determinazioni in merito all'eventuale applicazione delle penali.

Il mancato riscontro da parte del Broker, nei termini di cui al presente articolo, sarà inteso come assenso all'applicazione delle penali.

Sarà facoltà dell'Università di incamerare direttamente dalla cauzione definitiva le somme corrispondenti alle penali e detrazioni da applicare Broker affidatario, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Broker affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Università a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Poiché il servizio oggetto dell'appalto, per sua natura, deve essere svolto senza soluzioni di continuità, le penali si applicheranno, altresì, in caso di impossibilità temporanea del Broker affidatario ad assolvere ai propri doveri contrattuali anche per cause ad essa non imputabili, salvo i casi di cui ai commi successivi del presente articolo.

Il Broker affidatario non sarà ritenuto responsabile per il mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni contrattuali qualora ciò sia dovuto direttamente o indirettamente ad accertate ed oggettive cause di forza maggiore. In questo caso i termini risulteranno prolungati di un periodo equivalente alla durata della causa di forza maggiore che abbia provocato l'inadempimento o il ritardato inadempimento. L'Università, in caso di definitiva interruzione del servizio da parte del Broker affidatario, procederà all'incameramento integrale della cauzione definitiva e al recupero delle eventuali ulteriori altre somme dovute a titolo di risarcimento dei danni causati. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Università avrà diritto di procedere all'incameramento della cauzione definitiva.

Art. 18– Clausola risolutiva espressa

Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato, nel contratto e nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, sarà facoltà dell'Università risolvere in qualsiasi momento il contratto ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previo invio di PEC.

Il contratto cesserà con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 D.Lgs. n. 209 del 7/09/2005.

In caso di scioglimento, liquidazione, fallimento o ammissione a procedure concorsuali (escluso il caso di concordato con continuità aziendale ai sensi della vigente normativa) della società aggiudicataria, il contratto si riterrà risolto di diritto a far data dall'inizio di dette procedure e fatto salvo il diritto dell'Università di rivalersi sulla cauzione definitiva nonché il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

In generale la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n.165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);
- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo:

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'Università procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni per provvedere ad un nuovo affidamento.

Art. 19 – Divieto di cessione del contratto

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di cessione totale o parziale del contratto.

Art. 20 – Foro competente

Ai sensi dell'art. 209, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Il Foro territoriale competente per le controversie amministrative è quello del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana di Firenze, via Ricasoli 40, I-50129 Firenze. Per eventuali controversie demandate al giudice ordinario, il Foro competente è quello di Siena.

Art. 21 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali

In relazione ai dati personali oggetto di trattamento nell'adempimento del presente avviso, le parti, in qualità di Titolari del trattamento ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 (per brevità GDPR) e, in quanto compatibile con il D.Lgs. n.196/2003, si impegnano reciprocamente a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente. I dati personali verranno trattati, mediante strumenti manuali o informatizzati, per le finalità connesse all'adempimento del presente avviso e per l'adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi connessi. I dati raccolti non potranno essere diffusi, potranno invece essere comunicati a soggetti terzi che prestano assistenza, consulenza o che comunque collaborano per l'adempimento dell'avviso. Le modalità di trattamento dei dati personali e l'insieme della "Privacy policy" dell'Università, sono descritte nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale www.unistrasi.it alla pagina <http://www.unistrasi.it/1/492/Privacy.htm>.

Art. 22 – Codice di comportamento

Il Broker è obbligato ad accettare ed attenersi a quanto contenuto nel "Codice di comportamento dell'Università per Stranieri di Siena" emanato con D.R. n. 297 del 19 giugno 2014 e reperibile al link <https://www.unistrasi.it/public/articoli/4030/Files/DR%20codice%20di%20comportamento%20-%20sostituzione%20testo.pdf>.

Art. 23 – Spese ed oneri accessori

Sono a carico del Broker affidatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto, nonché i rischi connessi all'esercizio dell'incarico. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico del Broker.

Art. 24 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti.

**Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Silvia Tonveronachi)***

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.